

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 75/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/187]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2150 della Commissione, del 7 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dei preparati di *Lactobacillus plantarum* DSM 29025 e *Lactobacillus plantarum* NCIMB 42150 come additivi per mangimi per tutte le specie animali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2260 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che modifica i regolamenti (CE) n. 226/2007, (CE) n. 1293/2008, (CE) n. 910/2009, (CE) n. 911/2009, (UE) n. 1120/2010, (UE) n. 212/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 95/2013 e (UE) n. 413/2013 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M e *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2261 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'ossido di rame(II) quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. ai punti 1zzzl [Regolamento (CE) n. 226/2007 della Commissione] e 1zzzzf [Regolamento (CE) n. 1293/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
«— **32016 R 2260**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2260 della Commissione, del 15 dicembre 2016 (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 14)».
2. Ai punti 1zzzzp [Regolamento (CE) n. 910/2009 della Commissione], 1zzzzq [Regolamento (CE) n. 911/2009 della Commissione], 2s [Regolamento (UE) n. 1120/2010 della Commissione], 2w [Regolamento (UE) n. 212/2011 della Commissione], 75 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 95/2013 della Commissione] e 83 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013 della Commissione]:
«, modificato da:
— **32016 R 2260**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2260 della Commissione, del 15 dicembre 2016 (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 14)».
3. Dopo il punto 178 [Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2023 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:
«179. **32016 R 2150**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2150 della Commissione, del 7 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dei preparati di *Lactobacillus plantarum* DSM 29025 e *Lactobacillus plantarum* NCIMB 42150 come additivi per mangimi per tutte le specie animali (GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 44).
180. **32016 R 2261**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2261 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'ossido di rame(II) quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 18).»

⁽¹⁾ GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 44.⁽²⁾ GU L 342 del 16.12.2016, pag. 14.⁽³⁾ GU L 342 del 16.12.2016, pag. 18.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/2150, (UE) 2016/2260 e (UE) 2016/2261 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.